



Bruxelles, 24.5.2018
COM(2018) 315 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE**

{SWD(2018) 239 final}

ALLEGATO

NUOVI REQUISITI PER LA FORMAZIONE

(di cui all'articolo 1)

L'allegato I della direttiva 2008/106/CE è così modificato:

- 1) all'allegato I, capo V, la regola V/2 è sostituita dalla seguente:

"Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi passeggeri

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandate a funzioni di servizio, tutte le persone in servizio a bordo di una nave passeggeri soddisfano i requisiti di cui alla sezione A-VI/1, paragrafo 1, del codice STCW.
3. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri frequentano con esito positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai punti da 5 a 9 *infra*, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
4. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai punti da 7 a 9 *infra* frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
5. Il personale in servizio a bordo di navi passeggeri completa con esito positivo l'addestramento alle procedure di emergenza delle navi passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilità individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.
6. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri completa con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.
7. I comandanti, gli ufficiali, i comuni qualificati conformemente ai capi II, III e VII e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri completano con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla sulle navi passeggeri, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.
8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, frequentano con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.
9. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi passeggeri ro-ro, frequentano con esito positivo i corsi di formazione

riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.

10. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati in conformità dei punti da 6 a 9 della presente regola.";

2) all'allegato I, capo V, è aggiunta la seguente regola V/3:

"Regola V/3

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, i marittimi hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 9 *infra*, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3. Tutti i marittimi in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, ricevono l'opportuno addestramento specifico per familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come specificato nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva.

4. I marittimi responsabili di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF possiedono un certificato che attesta una formazione di base per prestare servizio a bordo delle suddette navi.

5. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.

6. Si ritiene che i marittimi responsabili di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente alla regola V/1-2, paragrafi 2 e 5, o alla regola V/1-2, paragrafi 4 e 5 su navi gasiere, abbiano soddisfatto i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

7. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di alimentazione su navi soggette al codice IGF possiedono un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

8. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio su navi soggette al codice IGF, oltre a possedere il certificato di addestramento di cui al punto 4:

8.1 ha completato una formazione avanzata riconosciuta per prestare servizio su navi soggette al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW; e

8.2 ha completato almeno un mese di servizio di navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere sostituite da un addestramento al simulatore

riconosciuto per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al precedente punto 8.1.

9. Si ritiene che i comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere abbiano soddisfatto i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW, relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:

9.1 soddisfatto i requisiti di cui al punto 6; e

9.2 soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo della nave gasiera; e

9.3 prestato un servizio di navigazione di tre mesi nei cinque anni precedenti a bordo di:

9.3.1 navi soggette al codice IGF;

9.3.2 navi cisterna che trasportano, in qualità di carico, carburanti previsti dal codice IGF; oppure

9.3.3 navi che utilizzano gas o un combustibile a basso punto di infiammabilità per la propulsione.

10. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

11. I marittimi in possesso di certificati di addestramento conformemente ai precedenti punti 4 o 7 frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.";

3) all'allegato I, capo V, è aggiunta la seguente regola V/4:

"Regola V/4

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari

1. I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi che incrociano nelle acque polari possiedono un certificato che attesta una formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.

2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari ha completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW.

3. I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari possiedono un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.

4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari:

4.1 soddisfa i requisiti per la certificazione nella formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari;

4.2 ha prestato almeno due mesi di servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque polari o ha prestato altro servizio di navigazione riconosciuto equivalente; e

4.3 ha completato una formazione avanzata riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW.

5. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

6. Fino al 1° luglio 2020, i marittimi che hanno iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 possono dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 2:

6.1 avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello operativo o direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

6.2 avendo superato un corso di formazione organizzato conformemente agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione per le navi che incrociano nelle acque polari.

7. Fino al 1° luglio 2020, i marittimi che hanno iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 possono dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 4:

7.1 avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

7.2 avendo superato un corso di formazione conforme agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari e avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno due mesi durante i cinque anni precedenti.".